

Sent. n. 13 del 25 febbraio 2010 (ud. del 17 febbraio 2010) della Comm. trib. prov. di Verbania, Sez. I - Pres. Terzi, Rel. Carnielli Imposta pubblicità - Presupposto impositivo - Camion-vela - Disponibilità mezzo - Sufficienza - [art. 6](#), comma 1, Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Massima - Oggetto del tributo è il mezzo disponibile, e non il mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari (Nel caso di specie, la contribuente sosteneva di non aver utilizzato alcuni veicoli nelle campagne pubblicitarie del centro-sud del paese a causa dei costi eccessivi che avrebbe comportato il trasferimento dei "camion-vela", preferendo optare per il noleggio dei mezzi di terzi in loco. Ad avviso del Collegio di prime cure, il presupposto impositivo risulta essere la mera disponibilità del mezzo pubblicitario)

---

Svolgimento del giudizio - La S.r.l. Pu. tempestivamente ricorreva avverso gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2006 e 2007, con i quali veniva richiesto il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, la sanzione per omessa dichiarazione, la sanzione per omesso versamento e gli interessi, in relazione alla proprietà di mezzi pubblicitari c.d. camion-vela.

Sosteneva la ricorrente che negli anni accertati, avendo effettuato campagne pubblicitarie prevalentemente nel centro-sud del paese, non ha utilizzato alcuni veicoli a causa dei costi eccessivi che avrebbe comportato il trasferimento dei medesimi, preferendo optare per il noleggio di mezzi di terzi in loco. Riteneva pertanto non dovessero essere assoggettati ad imposta i mezzi inutilizzati, in quanto non sarebbe imponente la mera disponibilità di mezzi pubblicitari, bensì l'effettiva effettuazione della pubblicità mediante detti mezzi.

Chiedeva, oltre alla sospensione della riscossione, l'annullamento parziale degli accertamenti impugnati.

Il Concessionario, costituendosi, ribadiva la legittimità degli accertamenti, in quanto la ricorrente risultava proprietaria dei mezzi ed ha presentato la dichiarazione obbligatoria solo nel 2009; inoltre la corretta interpretazione del D.Lgs. 507/93 farebbe configurare il sorgere del presupposto dell'ICP nella mera disponibilità in capo al privato del mezzo pubblicitario e la relativa potenzialità d'uso.

Chiedeva il rigetto dei ricorsi con vittoria delle spese di giudizio. All'odierna pubblica udienza parte ricorrente ribadiva la propria tesi difensiva. I ricorsi vengono riuniti ai sensi dell'[art. 29](#), D.Lgs. 546/92.

MOTIVI DELLA DECISIONE - La Suprema Corte di Cassazione Sez. Tributaria, con le sentenze [n. 6446/2004](#) e n. 1307/2007 ha stabilito che, sulla base delle disposizioni normative contenute nel D.Lgs. 507/93, si deve ritenere che, nonostante la formula letteraria adottata dall'art. 5, c. 1, oggetto del tributo sia "il mezzo disponibile" e non "il mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari", e, tanto meno, perciò che oggetto del tributo sia l'attività di diffusione di tali messaggi.

Le citate sentenze, alle quali questa Commissione intende uniformarsi, fanno ritenere come non possa essere condivisa l'interpretazione di parte ricorrente, secondo la quale, indipendentemente dal mezzo pubblicitario disponibile, oggetto dell'ICP sarebbe non il mezzo disponibile, ma il mezzo effettivamente utilizzato, con la conseguenza che l'amministrazione comunale dovrebbe accertare se il mezzo sia stato realmente impiegato per la diffusione dei messaggi pubblicitari, non potendo certo prefigurarsi l'assoluta veridicità delle dichiarazioni presentate dal soggetto passivo del tributo, dichiarazione peraltro prodotta dalla ricorrente solo nel 2009.

L'omessa presentazione della dichiarazione per gli anni accertati, con la quale la ricorrente avrebbe potuto confermare la mancata utilizzazione dei mezzi pubblicitari contestati, configura la presunzione di aver

effettuato la pubblicità con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata, come previsto dall'[art. 8](#), c. 4, D.Lgs. 507/93.

Ne consegue la conferma degli avvisi di accertamento qui impugnati. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M. - La Commissione respinge i ricorsi riuniti; compensa le spese.